Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 15 giugno — Numero 140

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreto del 27 scorso maggio, ha nominato ministro di Stato l'on. avv. Francesco Cocco-Ortu, deputato al Parlamento.

Errata-corrige.

Nella pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 3 giugno 1920, n. 130, del R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, nelle tabelle annesse al detto decreto, per inesattezza di scritturazione nella copia trasmessa per la pubblicazione, si è incorso nei seguenti errori, che vanno rettificati come appresso:

Ministero degli affari esteri:

2. Alla parola « inservienti » sostituita « uscieri ».

Ministero dell'agricoltura:

Il n. 2 soppresso.

I numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ed alla parola « inservienti », di cui ai nn. 6, 7 e 8 si sostituisce quella di « uscieri ».

Ministero delle colonie:

2. Alla parola « inservienti » si sostituisce « uscieri ».

Ministero delle finanze:

3. Alla parola « aiutanti » si sostituisce « ufficiali ».

8. Alle parole « aiutanti capi laboratorio nelle manifatture » sostituite « applicati tecnici delle manifatture ».

9. Soppresso.

I numeri 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dai numeri 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ed alla parola « aiutanti », di cui ai numeri 12 e 14, si sostituisce « applicati ».

Ministero di grazia e giustizia:

2 Alla parola « inservienti » si sostituisce « uscieri » (salvi i diritti quesiti dagli ufficiali di scrittura).

Ministero della guerra:

1. Alla parola « inservienti » sostituita « uscieri ».

Ministero dell'industria, commercio e lavoro:

3. Alla parola « inservienti » sostituita « uscieri ».

Ministero dell'interno:

I numeri 2, 4 e 5 sono soppressi ed i numeri 3, 6 e 7 diventano rispettivamente 2, 3 e 4, con l'avvertenza che alla parola « inservienti » va sostituita quella di « uscieri ».

Ministero dell'istruzione pubblica:

4. Applicati negli Istituti di belle arti e di musica.

6. Alla parola « amanuensi » sostituita « applicati ».

10. Alla parola « inservienti » sostituita « uscieri ».

Ministero dei lavori pubblici:

I numeri 6 e 7 soppressi. I numeri 8, 9, 10, 11 e 12 diventano rispettivamente 6, 7, 8, 9 e 10, ed in quest'ultimo numero, alle parole « Personale di servizio » si sostituiscono le altre « Personale subalterno ».

Ministero della marina:

5 e 6. Alle parole « inservienti » sostituite « uscieri ».

Ministero delle poste e telegrafi:

1. Alle parole « ufficiali d'ordine » si sostituisce « applicati ».

4. Commessi, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1/10.

I numeri dal 5 al 9 incluso sono sostituiti:

5. Fattorini del ruolo postale.

6. Fattorini del servizio elettrico.

7. Meccanici telegrafici, telefonici ed elettricisti, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1/6 (previo concorso).

Il n. 10 diventa n. 8.

Ministero del tesoro:

Numeri 6 e 7. Alle parole « inservienti » sostituite « uscieri ».

Nelle varianti all'ordinamento della R. Accademia navale. annesse al R. decreto 29 aprile 1920, n. 581, pubblicate a seguito del decreto stesso nella *Gazzetta ufficiale* del 21 maggio u. s, n. 119, all'art. 14, comma 3°, lettera *l*), si è erroneamente stampato: « saranno nominati aspiranti di complemento e se appartenenti al 5° corso, ecc. », mentre nel testo originale si legge: « saranno nominati aspiranti di complemento *se appartenenti* al 5° corso, ecc. ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 737 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore, è concessa una nuova indennità mensile di L. 100 al personale di ruolo, al personale straordinario, avventizio o assimilato e al personale operaio in servizio di ciascuna Amministrazione dello Stato, civile e militare.

La stessa indennità è dovuta al personale indicato all'art. 1, comma secondo, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Ai fattorini telegrafici effettivi di cui al comma terzo dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è assegnata una nuova indennità fissa mensile di L. 35.

Art. 2.

Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiva in ragione di L. 0,85 giornaliere per ogni persona, compreso il coniuge.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati al personale di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Al personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato o di Enti locali, nominato con decreto Reale o Ministeriale, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria è ripartita fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 5.

Al personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie fanno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 6.

Alle indennità di cui al presente decreto ed a quelle autorizzate col decreto Luogotenenziale 14 settembse 1918, n. 1314, non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 1°, di quest'ultimo decreto e all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Art. 7.

Alle indennità di cui al presente decreto sono estese le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, riguardanti il personale che presta servizio presso due o più Amministrazioni dello Stato e quello inviato in missione all'estero.

Art. 8.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione dei precedenti articoli di questo decreto sono decisi dal ministro del tesoro, nei modi ed agli effetti stabiliti dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Il presente articolo non è applicabile al personale salariato.

Art. 9.

In aggiunta ai soprassoldi stabiliti dalle disposizioni in vigore è concesso un nuovo soprassoldo giornaliero di L. 2;

a) ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

b) ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza;

c) ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia per la pubblica sicurezza;

d) agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno.

Al soprassoldo predetto sono applicabili le disposizioni in vigore per l'assegnazione di altre simili competenze.

Art. 10.

Ai marescialli ed ai sottufficiali aventi corrispondente grado del R. esercito, ed ai secondi capi anziani e capi di prima e seconda classe della R. marina, di cui al primo comma dell'art. 20-sub 63 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347, spetta in aggiunta alla indennità mensile di cui sono provvisti, anche la indennità di cui al comma primo dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

In aggiunta ai soprassoldi stabiliti dalle disposizioni in vigore è concesso un nuovo soprassoldo giornaliero di L. 2 ai sergenti e sergenti maggiori del R. esercito ed ai sottufficiali della R. marina indicati al comma secondo dell'art. 20-sub 63 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347.

Al soprassoldo predetto sono applicabili le disposizioni in vigore per l'assegnazione di altre analoghe competenze.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili:

a) al personale civile di ruolo, al personale avventizio straordinario o assimilato dell'Amministrazione coloniale della Tripolitania e della Cirenaica;

b) al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali agli operai borghesi a matricola e straordinari dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, compresi i militari di truppa dei carabinieri Reali;

c) agli ufficiali e sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, mentre prestano servizio alla dipendenza dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica;

d) agli ufficiali aventi in Libia incarico civile e politico;

e) al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi a matricola e straordinari metropolitani che prestano servizio in Libia;

f) al personale della Regia guardia di finanza, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci delle varie Amministrazioni, delle somme occorrenti per il pagamento delle indennità di cui al presente decreto, alle quali è esteso il disposto del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 15.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° giugno 1920 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 740 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti massimi della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario, presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, esclusa quella delle ferrovie e quella delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, stabiliti dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, sono elevati:

per il personale amministrativo e di ragioneria, a lire 2,75;

per il personale d'ordine, a lire 2,50;

per il personale subalterno, a lire 2,00.

al personale straordinario, avventizio od assimilato la detta retribuzione sarà corrisposta, entro i limiti sopraindicati, in relazione alle funzioni da ciascuno esercitate ed all'assegno di cui è provvisto.

Per il lavoro straordinario eseguito dopo le ore venti potrà essere assegnata, con disposizione dei singoli ministri, una retribuzione oraria supplementare non superiore a L. 1,75.

Non potranno compiersi mensilmente più di 75 ore di lavoro straordinario retribuito.

Per il lavoro da eseguire a cottimo, non si potrà superare il limite massimo di retribuzione sopra stabilito.

Il disposto del presente articolo non è applicabile ai funzionari che abbiano grado di capo divisione o equiparato, oppure grado superiore.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° novembre 1919.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Disposizione transitoria.

Art. 4.

Per il periodo dal 1° novembre 1919 a tutto giugno 1920 è mantenuta la disposizione del terz'ultimo comma dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, concernente la durata massima del lavoro straordinario.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, mutui speciali ai Comuni per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1919.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 1 dell'altro decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1856.

La differenza tra l'interesse di favore e quello normale sarà corrisposta alla Cassa depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 756 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n 4 « Ministero - Spese d'ufficio, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato della somma di lire cinquantuno mila (L. 51 000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI

Il numero 757 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143;
Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 121 *bis*: « Somma occorrente per pareggiare i bilanci delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine, quelli dei Comuni di dette Provincie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato della somma di lire ventimilioni (L. 20.000.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 762 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, semprechè il ministro dell'interno, udito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 760 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visti i Regi decreti 2 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, e 20 marzo 1913, n. 289, coi quali furono approvati gli ordinamenti giudiziari della Colonia eritrea, della Somalia italiana e della Tripolitania e Cirenaica;
Visti i decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n 1117, 14 ottobre 1917, n. 1780, coi quali rispettivamente vennero estesi alle Colonie i decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 811 e 23 agosto 1917, n. 1354;
Visto il Regio decreto 8 aprile 1920, n. 420, col quale viene disposto che a datare dal 1° maggio 1920 cessino di aver vigore nel Regno le disposizioni dei citati decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915 e 23 agosto 1917;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A datare dal 1° giugno 1920 cessano di avere vigore nella Tripolitania e Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 10

giugno 1915, n. 811, e 23 agosto 1917, n. 1354, ivi estesi coi decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, numero 1117, e 14 ottobre 1917, n. 1780.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 766 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1920, n. 497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tribunale militare di guerra con sede in Trento è soppresso a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto.

La circoscrizione territoriale del tribunale militare di Verona è estesa al territorio già compreso nella circoscrizione del tribunale di guerra di Trento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 789 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro Segretario di Stato per l'interno e del ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

All'art. 44 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è aggiunto il seguente comma: « L'abbreviazione di cui sopra è concessa anche a quelli degli attuali impiegati d'ordine ed agenti subalterni, i quali, pure non avendo conseguito la nomina all'impiego civile in base alle leggi predette, abbiano tuttavia compiuti negli anzidetti corpi, gli anni di servizio richiesti per tale nomina ».

Art. 2.

I comma 2°, 3° e 4° dell'art. 48 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sono modificati come appresso:

2° Comma. — Agli impiegati, invece, ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000 è corrisposto l'aumento stesso, fino a concorrenza di tale somma. La differenza sarà concessa nei tre anni successivi alla data di applicazione del presente decreto, in ragione di un terzo, per ogni anno, indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino al raggiungimento del massimo.

3° Comma. — Per il personale subalterno si applica il comma precedente, riducendo la cifra del massimo a L. 1500.

4° Comma. — Per gli impiegati di cui al 1° e al 2° comma dell'art. 41, nonchè per i pretermessi nelle promozioni di grado, quando si tratti di gradi che, in virtù del presente decreto, sono riuniti in un solo, la differenza di cui al 2° comma sarà corrisposta in ragione di un terzo per ogni biennio.

Art. 3.

Al citato art. 48 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è aggiunto il seguente comma:

« Comunque a tutti gli impiegati ed al personale subalterno non potrà essere corrisposto, alla data di applicazione del presente decreto, uno stipendio inferiore a quello iniziale od unico del proprio grado ».

Art. 4.

L'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, è modificato come appresso:

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria e primi segretari e primi ragionieri, saranno collocati nei quadri di classificazione degli stipendi di cui al decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971, nel periodo corrispondente rispettivamente allo stipendio di L. 8900 e L. 6400, o a quello maggiore che possono conseguire calcolando come trascorsi, a partire dal periodo stesso, gli anni di servizio prestati nel grado che ricoprivano al 30 novembre 1919.

Se però per effetto della loro anzianità complessiva nel nuovo grado di segretario e di ragioniere, essi abbiano diritto ad un trattamento superiore, saranno collocati nei quadri di classificazione a termini degli articoli 39 e seguenti del decreto Reale succennato.

Art. 5.

All'art. 14 del citato R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, è aggiunto il seguente comma:

Per gli attuali applicati e gli attuali uscieri, i primi cinque e primi tre periodi rispettivamente delle tabelle nn. 3 e 4 allegate al presente decreto, sono ridotte di un anno ciascuno.

Art. 6.

All'art. 23 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, è sostituito il seguente:

Per gli impiegati della carriera d'ordine e per gli agenti subalterni, di cui agli articoli 20 e 44 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il servizio militare prestato è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 40 di detto decreto.

Art. 7.

Gli attuali archivisti ed equiparati che al 30 novembre 1919 contavano dodici anni almeno di servizio complessivo nei due gradi della carriera, saranno collocati nei quadri di classificazione con anzianità decorrente dalla data in cui compirono dodici anni di servizio civile.

Art. 8.

Gli attuali applicati ed equiparati appartenenti ai ruoli del personale d'ordine delle Amministrazioni centrali e provinciali nei quali esiste il grado superiore di archivista ed equiparato, se, per effetto delle disposizioni del Regio decreto 23 ottobre 1919, nu-

mero 1971 e del presente decreto abbiano diritto ad essere collocati nei nuovi quadri di classificazione alla data del 1° dicembre 1919 allo stipendio di L. 4200, almeno, potranno ottenere la promozione al grado superiore, per merito conservando, a titolo di assegno personale, da considerarsi, ad ogni effetto, come stipendio, fino all'assorbimento nel primo periodo di aumento, l'eventuale maggior stipendio al quale avrebbero diritto se rimanessero nel grado di applicato od equiparato.

Tali promozioni avranno effetto dal 1° dicembre 1919 e saranno concesse in eccedenza ai posti di archivista disponibili dei rispettivi ruoli organici, diminuendo di eguale numero i posti di applicato.

Successivamente, e fintantochè il numero dei funzionari nel secondo grado della carriera d'ordine non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che saranno lasciati vacanti nel ruolo stesso dagli impiegati promossi per effetto delle disposizioni dei due comma precedenti, verranno soppressi nel grado di archivista e ripristinati nel grado di applicato.

Art. 9.

Nella tabella n. 4 allegata al R. decreto 27 novembre 1919, numero 2231, alla parola « servizio » apposta alla indicazione del compimento del 4°, 8°, 12°, 16° e 20° anno, tanto per l'usciere tanto pel commesso e l'usciere capo, è sostituita quella di « grado ».

Art. 10.

All'annotazione relativa all'indennità di residenza in Roma apposta in calce alla tabella n. 1, allegata al decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2231, è aggiunta la seguente disposizione:

Il personale con stipendio superiore alle L. 6500 annue, che, per effetto della cennata limitazione, risulti provvisto di trattamento economico inferiore a quello di altro personale che, a parità di condizioni di famiglia, fruisca, fra stipendio ed indennità di residenza in Roma, di una maggiore somma, percepirà la differenza a titolo di indennità di residenza.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore agli effetti economici dal 1° maggio 1919, nel resto dal 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto anche in quanto applicabili per il personale di cui al primo comma dell'art. 74 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 12.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari amministrativi e di ragioneria già appartenenti a ruoli provinciali civili, che abbiano fatto passaggio nelle Amministrazioni centrali in virtù di disposizioni di carattere organico normale - qualora per effetto delle norme contenute nei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre stesso anno, n. 2231, e nell'articolo 4 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, non abbiano diritto ad un migliore trattamento - saranno collocati nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondenti allo stipendio che avrebbero percepito se fossero rimasti nei ruoli di origine, tenuto conto di ogni variazione successivamente introdotta nei ruoli medesimi e della posizione acquisita, in conseguenza di promozioni anche di grado, dai funzionari che a quei ruoli tuttora appartengono, salvo il disposto del comma secondo dell'art. 2 del presente decreto.

Lo stipendio da assegnarsi agli effetti del precedente comma, non potrà in ogni caso superare quello fissato nel settimo periodo delle tabelle 1 e 2 annesse al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, per i capi sezione; nel 6° periodo per i primi segretari e primi ragionieri; nel 5° periodo per i segretari e ragionieri.

Art. 2.

Nell'applicazione del precedente articolo sarà preso per base lo stipendio più elevato corrisposto ai funzionari del ruolo dell'Amministrazione provinciale d'origine, che abbiano pari o minore anzianità di servizio, allorquando saranno coperti effettivamente tutti i posti di ogni grado del ruolo stesso in seguito a provvedimenti già emanati o che saranno emanati fino a tutto giugno 1920.

Se tale stipendio risulti attribuito a funzionari che, nel corso della carriera, ottennero avanzamenti in dipendenza di esami per merito distinto, ai sensi dell'art. 5 del testo unico di legge approvato col R. decreto 22 dicembre 1908, n. 693, esso sarà tenuto per base in confronto soltanto dei funzionari dell'Amministrazione centrale che superarono identica prova.

In tale evenienza per gli altri impiegati, lo stipendio di base sarà determinato da quello successivamente maggiore che non risulti attribuito a funzionari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

I funzionari che non si trovano nella condizione prevista al comma 1°, dell'art. 1° avranno - ferme le limitazioni di cui al comma 2° dell'articolo stesso - il trattamento economico conforme a quello che conseguiranno coloro tra i funzionari ivi indicati i quali abbiano pari anzianità di nomina al grado di capo sezione, primo segretario, primo ragioniere, segretario, ragioniere ed equiparati ed uguale o minore anzianità complessiva di servizio.

Nel caso in cui questi ultimi funzionari abbiano tutti una maggiore anzianità complessiva di servizio, il confronto sarà fatto con coloro fra essi che conseguiranno il trattamento meno favorevole.

Sono considerati come aventi pari anzianità di nomina al grado coloro che l'abbiano conseguita nello stesso anno; e con riferimento ad intiero anno, saranno pure stabiliti i termini di confronto per la determinazione dell'anzianità complessiva di servizio.

Coloro, tra i funzionari indicati al comma 1° dell'art. 1°, i quali abbiano ottenuti avanzamenti in dipendenza di esami per merito distinto, avranno, in deroga alle disposizioni contenute nei comma 1° e 2° del presente articolo, lo stesso trattamento, qualora sia più favorevole, dei funzionari di pari grado che abbiano egualmente conseguiti avanzamenti per identico titolo.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate nei con-

fronti reciproci delle carriere amministrativa e di ragioneria di uno stesso Ministero:

a) per i capi sezione, a parità di anzianità, nel cessato grado;

b) per gli altri impiegati del primo grado, a parità di anzianità complessiva di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto avrà applicazione dal 1° luglio 1920.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 13 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sirignano (Avellino).*

SIRE!

Un'inchiesta disposta nello scorso ottobre ha messo in luce non poche e non lievi irregolarità e deficienze nell'Amministrazione comunale di Sirignano e particolarmente la mancanza di ogni contabilità annonaria per il periodo di un quadriennio, l'ingerenza dell'esattore nelle faccende comunali, l'abbandono completo dell'ufficio municipale, la mancata esazione delle tasse.

Gli addebiti furono contestati all'Amministrazione, ma le repliche e giustificazioni date in adunanza 1° febbraio u. s., non furono tali da escludere del tutto le principali irregolarità denunciate, rimanendo assodati in complesso i deplorevoli metodi amministrativi, in contrasto con ogni criterio di saggezza e persino di rettitudine, come un falso atto notorio provocato dal sindaco per suo tornaconto, fatto per il quale il sindaco stesso è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

In tale stato di cose si rende necessario un periodo di gestione straordinaria, durante il quale un commissario capace provveda al riordinamento di quella civica azienda come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 aprile.

Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sirignano, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Raffaele Galliano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto col ministro delle colonie;

Veduto il Regio decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 24 maggio 1920, riguardante le caratteristiche del buono di cassa da 5 rupie della banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della banca predetta in data 25 maggio 1920, n. 40264, in relazione alla citata deliberazione:

Determina:

I buoni di cassa da cinque rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia, ai termini del sovra citato Regio decreto 13 maggio 1920, n. 600, avranno le caratteristiche qui appresso indicate.

Il buono di cassa da 5 rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia italiana, è stampato tipograficamente in carta a manomacchina filigranata delle dimensioni di mm. 142 × 90.

Recto. — La stampa del recto misura millimetri 128 per 76 ed è costituita da un fondo in color rosa e da sovrapposta decorazione che comprende una leggenda in color bruno. Il fondo è formato da gruppi di linee elittiche che ripetendosi ed intrecciandosi con equidistanza, compongono un lavoro con contorno a pizzo.

La decorazione sovrapposta presenta due ovali laterali, formati da una cornice in cui è ripetuto otto volte « Banca d'Italia ». Nel centro dell'ovale di sinistra si legge « Somalia italiana - cinque rupie » in lingua italiana ed in caratteri arabi è ripetuto « cinque rupie ». L'ovale di destra contiene la filigrana rappresentante la testa di Minerva. Nella parte centrale del biglietto, due fascie semi circolari simmetriche, collegano i due ovali; in quella superiore primeggia la scritta: « Banca d'Italia »; la fascia inferiore reca la scritta: « Emesse in base a deposito corrispondente in valute d'argento esistenti nelle casse della Banca d'Italia ». Fra le due fascie, nel centro, risalta in bianco la scritta « Buono di cassa - 5 rupie » in un fondo geometrico a figure lanciformi.

Sotto l'ovale di sinistra e sotto quello di destra sono riprodotte le firme del direttore generale e del cassiere.

Sopra gli ovali stessi a sinistra e a destra stanno rispettivamente le indicazioni del numero d'ordine e delle serie. Le indicazioni medesime, alternate, sono ripetute in basso tra le due firme.

A destra, in basso, si legge a caratteri piccolissimi « E. Federici Dis. Inc. ».

Verso. — La parte posteriore del buono è stampata in color violetto bruno con un lavoro a rabeschi rigato, che non lascia margine in bianco e sul quale risalta la scritta in carattere arabo: Somalia italiana. Questo biglietto corrisponde a 5 rupie di argento depositate nelle Casse della Banca. Resta in bianco soltanto la superficie dell'ovale che permette di osservare la filigrana in trasparenza. In basso è posta una targa recante la scritta: « Regio decreto 13 maggio 1920, n. 600 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 giugno 1920.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle colonie: RUINI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto col ministro delle colonie;

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 24 maggio 1920, riguardante la creazione di una prima partita di buoni di cassa da 5 rupie della Banca stessa per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 25 maggio 1920, n. 40263, in relazione alla citata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la creazione di n. 200.000 buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia, per la Somalia italiana, divisi in 20 serie, di n. 10.000 buoni ciascuna, con numerazione progressiva da 1 a 10.000, distinte con le lettere e i numeri da A/1, B/1, C/1, D/1, E/1, F/1, G/1, H/1, I/1, L/1, M/1, N/1, O/1, P/1, Q/1, R/1, S/1, T/1, U/1, V/1.

Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche determinate dal decreto Ministeriale 2 giugno 1920.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 giugno 1920.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle colonie: RUINI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

GOVERNO DELLA DALMAZIA
E DELLE ISOLE DALMATE E CURZOLANE

Bando n. 70.

Noi vice ammiraglio Enrico Millo, senatore del Regno, governatore della Dalmazia e delle Isole dalmate e curzolane;

Veduta l'autorizzazione concessa dalla presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio centrale per le nuove Provincie;

In virtù dei poteri a Noi delegati:

ORDINIAMO:

Art. 1.

Le disposizioni del paragrafo 2 dell'ordinanza ministeriale del cessato regime dd. 26 ottobre 1918 B. L. I. n. 381, ripubblicata con la notificazione 1° marzo 1919, n. 1228 di questo Governo, vengono modificate come segue:

Oltre agli aumenti delle pigioni per abitazioni e locali d'affari ammessi dal paragrafo 2 della succitata ordinanza, viene concessa la facoltà ai locatori di esigere dai locatari un aumento della pigione nella misura:

del 30 0[0 per abitazioni per le quali viene pagata una pigione non superiore a corone 40 mensili;

del 60 0[0 per abitazioni per le quali viene pagata una pigione superiore a corone 40 fino a corone 200 mensili;

dell'80 0[0 per abitazioni per le quali viene pagata una pigione superiore a corone 200 mensili;

del 100 0[0 per locali d'affari in quanto non facciano parte dell'abitazione del locatario.

Art. 2.

Quale importo base di pigione aumentabile devesi considerare quello che veniva pagato dal locatario per l'uso dell'abitazione o dei locali d'affari al giorno in cui entrò in vigore l'ordinanza ministeriale 20 gennaio 1918 B. L. I. n. 21, senza riguardo agli aumenti eventualmente subentrati in seguito per i titoli enumerati nel paragrafo 2 dell'ordinanza stessa.

Qualora dopo l'entrata in vigore dell'ora citata ordinanza, sieno stati convenuti degli aumenti in misura eccedente quella consentita dal detto paragrafo 2, l'eccedenza sarà computata in detrazione dell'importo di cui può la pigione essere aumentata in base al presente bando.

Art. 3.

L'aumento ammesso dall'art. 1 potrà avere decorrenza dal 1° giugno 1920.

Art. 4.

Vengono messi fuori di vigore, per gli effetti della presente ordinanza il comma 4 del paragrafo 2 ed il paragrafo 2 *a* dell'ordinanza 26 ottobre 1918 B. L. I n. 381.

Art. 5.

Il presente bando non si applica ai prezzi di requisizione stabiliti durante la nostra occupazione dalle competenti autorità militari per l'uso degli stabili.

Zara, 19 maggio 1920.

Il vice ammiraglio governatore: E. MILLO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il giorno 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio dell'Opera nazionale domanda l'attribuzione, al proprio patrimonio, dei tre fondi denominati: *a*) Monte della Palazzina e Palazzina; *b*) Manciano; *c*) Scentella e Fontanavecchia, in territorio di Morlupo (Roma) distinti nel catasto, quanto al fondo *a*) « Monte della Palazzina e Palazzina », coi numeri 279 B[1 e 601, per la superficie di ettari 1,11,20, confinante con Storni a nord, con lo stesso proprietario ad est e a sud, con la strada Morlupo-stazione ad ovest: quanto al fondo *b*) « Manciano », coi numeri catastali 508-R e 509-R, per la superficie di ettari 2,37,10, confinante a nord con terreni dello stesso proprietario, a sud con le strade

Santa Lucia e Morlupo-Leprignano, ad est con Severini e Langeni, ad ovest pure con la strada Morlupo-Leprignano;

ed infine, quanto al fondo c) « Scentella e Fontanavecchia », coi numeri catastali 1782|1 rata, 1782|2, 1783|3 resto, 1872, 1881, 1882, per la superficie di ettari 55,15,20, confinante a nord e ad est con Di Fani, pure ad est con la proprietà Confraternita SS Sacramento, a nord col territorio di Leprignano, ad ovest ed a sud con quello di Castelnuovo di Porto: tutti questi terreni sono intestati a Moroni Francesca di Bernardino e Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, enfiteuti a don Paolo Borghese fu Marcantonio (oggi eredi).

Ritenuto che la richiesta fu notificata il giorno 19 gennaio 1920 alla signora Moroni Francesca, in proprio e quale rappresentante dei figli minori Di Fani Vincenzo e Maria, e alle signorine Livia e Santa del principe Paolo Borghese, nei modi voluti dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come pure è comprovato dalle ricevute postali di ritorno, esistenti in atti;

Ritenuto che la richiesta è fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3, ed 11, parte prima, del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore prof. Brizi;

Considerato che, dei tre fondi richiesti, sono da riconoscersi indubbiamente atti ad importanti trasformazioni colturali, quello b) Manciano e quello c) Scentella e Fontanavecchia. Difatti, il fondo Manciano è di natura vulcanica, in colle, privo di alberi e coltivato col sistema locale di alternanza di grano e pascolo. Il fondo Scentella e Fontanavecchia è pure in colle, prevalentemente di natura argillosa, alberato irregolarmente con querce e cerri, e trovasi coltivato parte a grano e parte a pascolo. Il piano di lavori che l'Opera si propone, porta, pel fondo Manciano, l'impianto del vigneto basso, secondo l'uso locale; e pel fondo Scentella e Fontanavecchia, porta la trasformazione in oliveto nella parte alta e di terreno meno profondo, in vigna bassa nella parte media, e l'impianto di filari di viti e di piante fruttifere nella parte bassa, con coltura erbacea in rotazione negli interfilari. Il Collegio deve riconoscere che questa trasformazione è possibile ed ha carattere di importante trasformazione colturale;

Considerato che dalle due deduzioni, in data 9 febbraio 1920 (depositata il susseguente 10) nella segreteria di questo Collegio, e in data 15 febbraio 1920 (depositata il 6 marzo corrente) presentate dall'avv. Ugo De Dominicis, in rappresentanza della Ditta proprietaria, nulla risulta che contrasti efficacemente il titolo giuridico, per cui l'Opera nazionale richiede l'attribuzione dei due fondi: b) Manciano, c) Scentella e Fontanavecchia. È arbitrario affermare, come fa il ricorso, che il limite di interpretazione, dell'essere i terreni « atti ad importanti trasformazioni » debba consistere nell'essere essi, o soggetti ad obblighi di bonifica, o lasciati a coltura estensiva. Se, per i terreni soggetti ad obbligo di bonifica, le norme vigenti fanno menzione esplicita, nessuna di esse ha dettata la limitazione generica dipendente dall'essere i terreni a coltura estensiva.

Di fatto, la suscettività ad importanti trasformazioni colturali dipende, non soltanto dallo stato attuale del terreno, ma anche dalle sue qualità intrinseche ed estrinseche. Del resto, il parere tecnico allegato a la prima deduzione redatto dal dott. Muratori, nulla di specifico dice circa i due fondi the è nominati, e nulla oppone alla motivazione della richiesta pei fondi stessi, occupandosi invece particolarmente di altri fondi richiesti. Nulla, altresì, è stato opposto, quanto a tali fondi, nella discussione orale, intervenuta innanzi il Collegio, presente il rappresentante della proprietà.

Infine, quanto alla proposta transazionale, presentata dai proprietari all'Opera nazionale, nel dicembre 1919, e richiamata nella deduzione, questo Collegio centrale arbitrale non è competente a prenderla in considerazione;

Considerato, invece, che pel fondo a) Monte della Palazzina e Palazzina, il Collegio non riconosce la sua attitudine ad importanti trasformazioni colturali; poi hè per questo modesto appezzamento, che la relazione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale dichiara attiguo all'abitato di Morlupo, è stato chiarito, nella discussione orale sopra accennata, con l'intervento del rappresentante dell'Opera e di quello della Ditta proprietaria, come esso appezzamento sia propriamente situato tra l'abitato del paese di Morlupo ed un gruppo di abitazioni sorte, come in continuazione del paese anzidetto, lungo la strada Morlupo-stazione. Afferma la deduzione della Ditta proprietaria, essere questo terreno atto all'ingrandimento del paese, come area fabbricabile; e ciò non risultò efficacemente contrastato nella discussione orale, in contraddittorio tra le due parti; emergendo, anzi, che per la positura del paese di Morlupo, è richiesto l'ingrandimento, già avviato, dell'abitato, dal lato di questo terreno. Per quanto sopra, il Collegio ritiene doversi escludere l'attribuzione del fondo a) Monte della Palazzina e Palazzina;

Per questi motivi;

Letti ed applicati gli articoli 9, n. 3, ed il regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, numero 1612;

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti, e la immediata occupazione da parte di questa dei due fondi denominati: b) Manciano, c) Scentella e Fontanavecchia; tutti in territorio di Morlupo, di proprietà di Moroni Francesca e Di Fani Vincenzo e Maria, come sopra specificati, nei loro confini, nella loro superficie e nei loro dati catastali;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nella segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 9 del mese di marzo 1920.

Nonis — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini*.
Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il 14 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 23 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Caberti cav. Achille, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 9 giugno 1919.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Nuccorini cav. Luigi, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 20 febbraio 1920.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Bignardi cav. Umberto, maggiore in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 12 ottobre 1918.

Nicolini cav. Salvatore, maggiore, collocato in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio dal 15 ottobre 1919.

Sacco cav. Alfredo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 marzo 1920.

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Panella cav. Giulio, dal 3 febbraio 1920.

Rossi cav. Umberto, dal 30 gennaio 1920.
Zinno cav. Pasquale, dal 16 id.
Saitto cav. Eugenio, dal 14 ottobre 1919.

Zanetti cav. Nereo, maggiore 7 alpini, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 gennaio 1920.

Calza cav. Lodovico, maggiore. L'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, dal 3 luglio 1916 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pignatti Morano cav. Paolo, maggiore. L'aspettativa di cui al Regio decreto 20 luglio 1919, dall'8 maggio 1919 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ognuno indicata:

Madia cav. Mario, dall'8 marzo 1920.
Palumbo cav. Antonio, dal 23 febbraio 1920.

Dalmazzo cav. Oddino, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° novembre 1919. L'aspettativa di cui sopra è prorogata.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 1° aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Allocco Camillo.

Con anzianità 1° giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:

Pacellini Alfredo.

Con anzianità 16 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Caioli Carrara Giorgio.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data per ciascuno indicata:

Aramini Mario, dal 26 gennaio 1920.
Zavolta Casimiro, dal 26 id.

Gulinelli Amerigo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 27 dicembre 1919.

Gulinelli Amerigo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 27 dicembre 1919 con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1920.

Centineo Salvatore, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1919.

Violani Gaetano, capitano, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 7 gennaio 1920.

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Schlich Guglielmo, dal 14 ottobre 1919.
Sannini Umberto, dall'11 febbraio 1920.

Spremolla Nicola, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 novembre 1919.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Calabrese Alessandro, dal 18 novembre 1919.
Leone Giuseppe, dal 22 gennaio 1920.

Torrisi Gaetano, capitano, l'aspettativa di cui ai decreti Luogotenenziali 22 marzo, 30 agosto 1917 e 21 febbraio 1918, dal 1° febbraio 1917 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Matricardi Attilio, capitano, l'aspettativa di cui al R. decreto 4 novembre 1919, dal 14 ottobre 1919 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bozzini Arturo, dal 10 ottobre 1919 — Cravero Felice, dal 29 luglio 1919.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 aprile 1920:

Olivero Umberto — Giona Tommaso — Maccarrone Ugo — Smaniotto dai Roveri Ettore — Atzori Giuseppe — Marini Antenore — Tosto Alfredo — Storti Pio — Gandini Antonio — Segapeli Enrico — Sovera Tullio — San amato Enrico — Provvisionato Francesco — Bettini Elio — Puleo Ettore — Pavesi Silvio — Miglietta Giovanni — Brescia Vincenzo — Zito Vito — Ardoino Luigi — Cabassi Bernardo — Gervasoni Tullo — Perna Gaspare — Palazzeschi Luigino — Paolini Mario — Raschi Enrico — Gino Mario — Cozzoli Giovanni - Viti Ascanio — Benincasa Giuseppe — Marenco Silvio — Minerba Oronzo — Comunale Filiberto — Guerra Armando — Drago Crimi Antonio — Trezzi Eolo — Di Dio Egidio — Virgilio Michele.

Amedio Luigi, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 aprile 1920.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 28 giugno 1917:

Zinnato Onofrio.

Con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Gagetti Giuseppe — Orlandi Orlando — Nanni Amerigo — Napoli Antonio — Zannier Davide — Migliori Salvatore — Gambino Camillo — Colasio Armando — Parisio Amedeo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Rodolla Alessandro.

Con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Catalano Arturo.

Con azianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Araneo Giulio.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Talini Sabino — De Simone Cataldo — Richeri Vincenzo.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con la propria anzianità per ognuno indicata, nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Poggi Mario, 7 maggio 1916.
Dal Bianco Camillo, 8 giugno 1916.
Tomaselli Francesco, 27 luglio 1916.
Mazzoli Gregorio, 7 maggio 1916.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Perisi Giulio Cesare, tenente, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 9 gennaio 1920.

I seguenti tenenti in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Mangano Vincenzo, dal 13 gennaio 1920.
Carrera Attilio, dal 26 dicembre 1919.
Soragni Antonio, dal 20 id.

Sorrentino Vittorio, tenente, l'aspettativa di cui ai decreti Luogotenenziali 8 giugno e 25 novembre 1919, dal 26 aprile 1919

stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Di Stefano Francesco, tenente, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, dal 17 aprile 1919 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ricci Guglielmo, tenente, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, dal 6 settembre 1918 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Gurgo Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 gennaio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78.165	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83.17	—

Corso medio dei cambi

del giorno 12 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,40 — Londra 70,60 — Svizzera 323,66 — Spagna . . . — New York 17,73 — Oro 279,92.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del debito pubblico.

AVVISO.

Importo delle ritenute sulle cedole delle sotto indicate obbligazioni ed azioni pei semestri delle scadenze 1° settembre 1920 e 1° gennaio 1921.

	Scadenza:	IMPORTO lordo di ciascuna cedola	RITENUTE per imposta di ricchezza mobile	RITENUTE per tassa di negoziazione	RITENUTE Totale	IMPORTO netto da pagare per ciascuna cedola
Obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia. (Emissioni 1856-1858-1860).	1° settembre 1920	6 30	1 26	0 20	1 46	4 84
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana, serie *A*, *B* e *C*.	1° gennaio 1921	12 50	2 50	0 35	2 85	9 65
Obbligazioni delle ferrovie Livornesi, serie *A*, *B*, *C*, *D*¹, *D*².	1° gennaio 1921	7 50	1 50	0 23	1 73	5 77
Obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	1° gennaio 1921	7 50	1 50	0 21	1 71	5 79
Obbligazioni ferroviarie 3 % (legge 27 aprile 1885, numero 3048) reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.	1° gennaio 1921 unitarie . .	7 50	1 50	0 18	1 68	5 82
	1° gennaio 1921 quintuple .	37 50	7 50	0 90	8 40	29 10
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba	1° gennaio 1921	12 50	2 50	0 26	2 76	9 74
Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.	1° gennaio 1921	7 50	1 50	0 21	1 71	5 79
Azioni della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° gennaio 1921	10 —	2 —	0 77	2 77	7 23
Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1° gennaio 1921	6 —	1 20	0 31	1 51	4 49

Sul capitale delle azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, estratte nell'esercizio 1919-1920 e precedenti, sarà da ritenere una maggior somma di L. 0,44 per tassa di negoziazione e cioè in complesso la somma di L. 9,81.

N. B. La tassa di negoziazione viene ritenuta sul capitale dei titoli contratti a partire dal giorno successivo a quello in cui i titoli divengono rimborsabili, e per tutti i semestri decorsi fino a quello dell'effettivo rimborso, che si deve considerare compiuto.

Roma, 10 giugno 1920.

Il direttore capo di ragioneria reggente
PROSPERI.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 23 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3a), registrate durante la 1a quindicina del mese di dicembre 1919.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18066	71709	Baravalle Vittorio	« Andrea Del Sarto ». Opera musicale in tre atti. — Nuova edizione modificata ed ampliata. — Il manoscritto dell'opera primitiva venne registrato nel 1892 — Depositata la riduzione per canto e pianoforte dello stesso Baravalle	Baravalle Vittorio	Stabilimento grafico musicale Amprimo, Torino, 10 luglio 1919. — Non ancora rappresentato nella nuova forma
18068	71783	Caucci Riccardo	« Mademoiselle Krisantemo ». Operetta in tre atti su libretto (parole e versi) dello stesso Caucci. — Partitura	Caucci Riccardo	Inedita. — Rappresentata la 1a volta al *Morgana*, in Roma, il 6 aprile 1918
			II. - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
			. . . .		
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18065	71708	Baravalle Vittorio	« Andante religioso » per violino, viola, violoncello ed harmonium	Baravalle Vittorio	Inedita. — Eseguita la 1a volta nella Chiesa della Madonna, in Lourdes (Francia) il 15 marzo 1919
18064	71701	Lerico Giuseppe	« Mammoletta ». Commedia in un atto in versi martelliani	Lerico Giuseppe	Inedita — Mai rappresentata.
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
18063	71784	De Giglio A., in Torino	« Cuore di Musette ». Op. cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1636,89. — Presentati, pel visto, 93 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	De Giglio A. (Casa « Le Grandi Films A. De Giglio »)	Inedita — Mai proiettata
18069	71785	Lo stesso	« Altalena della vita ». Op. ut supra m. 1822,95 — Presentati, pel visto, 130 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18070	71786	Lo stesso	« Atleta fantasma ». Op. ut supra m. 1953,30. — Presentati, pel visto, 148 ut supra	La stessa	Id. — Id.
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 30 gennaio 1920

Per il Direttore: E. STRADA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Sullo Gaetano, primo agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° febbraio 1920 e per la durata di altri due mesi.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Schittone Paolo, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 2 aprile stesso e per la durata di mesi quattro.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Carrer Giuseppe, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° aprile 1920 e per la durata di mesi due.

Direttore: DARIO PERUZY — Tip. della Mantellate — TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile